

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Le comunicazioni che venivano inviate dall'Amministrazione di Servizi Imprese Udine srl con raccomandata postale da questo mese verranno inviate via PEC

COMUNICAZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI. LA SOGLIA SCENDE A € 5.000

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 50 del 24/4/2017, introduce una disposizione estremamente penalizzante, che consiste nella riduzione a € 5.000,00 del limite prima previsto in € 15.000,00, per l'utilizzo in compensazione, senza visto di conformità, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA, REDDITI, IRAP e Sostituto d'imposta. Dunque: a) sino ad € 5.000,00 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali sopra elencate sono utilizzabili in compensazione senza alcuna formalità; b) da € 5.001,00 in su, i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali sopra elencate sono utilizzabili in compensazione con apposizione, sulla relativa dichiarazione, del visto di conformità da parte di un professionista abilitato o della sottoscrizione dell'organo di controllo (collegio sindacale, revisore unico, società di revisione).

I problemi operativi derivanti dalla immediata decorrenza –

La disposizione decorre dal 24 aprile 2017, ma si confida in una interpretazione (permissiva) dell'Agenzia delle Entrate che ponga rimedio a evidenti situazioni di criticità. Ed infatti, è di tutta evidenza l'iniquinà di tale disposizione che, essendo immediatamente esecutiva, comporta rilevanti problemi operativi per i titolari di partita IVA i quali fino a ieri potevano contare

sulla possibilità di compensare liberamente in F24 fino a € 15.000,00, mentre dal 24 aprile si vedono ridotta la soglia a € 5.000,00, relativamente ai: a 1) crediti risultanti dalla dichiarazione IVA dell'anno 2016 (peraltro, già trasmessa all'Agenzia delle Entrate antecedentemente al 1° marzo scorso); 2) crediti che (magari ad oggi di fatto già conosciuti e, quindi, utilizzabili in compensazione) risulteranno dal Modello 770, REDDITI e IRAP, al momento della spedizione telematica (rispettivamente 31 luglio e 30 settembre prossimi). Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione del credito che risulterà, all'atto della trasmissione telematica, dal Modello 770 (sostituto d'imposta), Modello REDDITI e Modello IRAP, si potrà superare in compensazione la soglia di € 5.000,00 solo laddove si ha la certezza che verrà apposto il visto di conformità nella relativa dichiarazione. È da ritenersi che tali conclusioni difficilmente potranno essere suscettibili di diversa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dal momento che tali dichiarazioni alla data di entrata in vigore della norma non sono state ancora trasmesse.



Modificate anche le sanzioni -

Il citato art. 3 del predetto D.L. n. 50/2018, a decorrere dal 24 aprile 2017, ha anche ridisegnato (in peggio) il sistema sanzionatorio riferito all'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti per importo superiore alla nuova soglia di € 5.000,00 senza apposizione del visto di conformità. Viene previsto che *"l'utilizzo in compensazione, ...in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione (N.d.A., dell'organo di controllo) sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni."*

Dunque, in caso di utilizzo di crediti per importo superiore a € 5.000,00 senza visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo:

a) l'Agenzia disconosce la compensazione e recupera un importo pari al credito impropriamente utilizzato in compensazione; b) commina la relativa sanzione (si è in attesa di conferma che si tratti della sanzione del 30% riferita al mancato versamento); c) applica i conseguenti interessi. La norma, inoltre,

dispone che per il pagamento delle somme dovute, il contribuente non può avvalersi della compensazione.

Dunque, una volta ricevuto l'atto di recupero notificato dall'Agenzia delle Entrate, si rende necessario versare all'Erario le somme richieste con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.

F24 – Per i titolari di partita IVA obbligo dei canali telematici -

I contribuenti titolari di partita IVA, dal 24 aprile 2017, sono obbligati all'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco on-line), per la trasmissione degli F24 che indicano in compensazione orizzontale un credito d'imposta (IVA, IRES, IRPEF, IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).



INFORTUNI SUL LAVORO ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA DENUNCIA

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato, lavoratore occasionale retribuito con voucher incorrano in infortunio sul lavoro, documentato da certificato medico di infortunio (rilasciato dal medico di famiglia, dal medico generico o specialista che opera in regime libero-professionale oppure dal medico operante nella struttura sanitaria competente al rilascio), il datore di lavoro ha l'obbligo di presentare all'INAIL la denuncia telematica di infortunio **entro due giorni** dal ricevimento del certificato.

Si ricorda che **il lavoratore è obbligato ad informare immediatamente** il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio gli sia accaduto, anche se di lieve entità.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, ricevuto il certificato medico di infortunio:

- per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve presentare all'INAIL la **denuncia telematica di infortunio entro 2 giorni** dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico (**entro 24 ore dall'evento** in caso di morte o pericolo di morte del lavoratore);
- la denuncia va effettuata indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità dell'evento;
- qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia di infortunio decorre da quest'ultimo giorno;

per infortuni che comportano l'assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello di infortunio) e fino a 3 giorni, a partire dal 12.10.2017 il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL i dati e le informazioni relative all'infortunio (a soli fini statistici ed informativi).

SANZIONI

Il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:

- per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, sanzione da € 1.290,00 a € 7.745,00;
- per infortuni con prognosi fino a 3 giorni, sanzione da € 548,00 a € 1.972,80 (la denuncia di infortunio, in questo caso, si dovrà presentare a partire dal 12.10.2017).

INFORTUNI OCCORSI AI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE

Il **titolare di azienda artigiana** che subisce infortunio è **obbligato alla presentazione della denuncia di infortunio** secondo gli stessi termini previsti per il personale subordinato e parasubordinato.

Nel caso di mancato o ritardato invio della denuncia non viene applicata alcuna sanzione amministrativa, ma l'indennità temporanea non viene erogata per il periodo che va dal secondo giorno successivo alla data dell'infortunio (termine per la presentazione della denuncia) al giorno di effettivo invio della denuncia.

INFORTUNIO IN ITINERE

Incorre in infortunio in itinere il lavoratore che subisce l'infortunio durante il "normale percorso":

- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro (in caso di lavoratore con più rapporti di lavoro con distinti datori di lavoro);
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (in caso di mancanza di un servizio di mensa aziendale).

Affinché operi la tutela assicurativa INAIL, è necessario che l'utilizzo del mezzo di trasporto privato sia necessario per mancanza dei mezzi pubblici oppure, se esistono mezzi pubblici, se questi non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro oppure sono eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.



**CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER LA STABILIZZAZIONE DI
PRESTATORI DI LAVORO A “VOUCHER”
(L.R. 12 aprile 2017, n. 7)**

Con Legge Regionale 7/2017 vengono concessi ai datori di lavoro incentivi per le assunzioni effettuate nel 2017 e nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

- di soggetti che nel **2016** hanno percepito (dal medesimo datore di lavoro) **almeno € 1.000,00 netti** a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio (circa 135 voucher, del valore di € 7,50 netti / € 10,00 lordi cadauno);
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (di durata non inferiore a 6 mesi, anche part-time) o indeterminato (anche part-time).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso a titolo di aiuto de minimis, ed è:

- cumulabile con altri incentivi, agevolazioni, contributi o esoneri previsti dalla normativa nazionale;
- non cumulabile con altri contributi regionali concessi per l'assunzione o la stabilizzazione di lavoratori.

	CON CUMULO	SENZA CUMULO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	€ 1.000	€ 2.000
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.000	€ 6.000

Le istanze di contributo dovranno essere presentate anteriormente all'assunzione.

E' possibile inoltrare richiesta di contributo anche per le assunzioni, aventi i sopraindicati requisiti, che siano state effettuate tra il 01/01/2017 ed il 30/05/2017. Queste istanze dovranno essere presentate tassativamente entro il 29/07/2017.

Ci preme segnalare che lo stanziamento economico è limitato, pertanto ci aspettiamo che le risorse si esauriranno in breve tempo. Nel caso siate interessati, Vi invitiamo a prendere rapidamente contatto con il nostro personale per valutare la sussistenza delle condizioni per la richiesta di contributo.



**COMUNICAZIONE PER I CLIENTI CON SERVIZIO PAGHE
(CHE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE DEL 16.05.2017)**

DITTA.....

In vista della prossima scadenza di invio telematico del **mod. 770/2017 - redditi 2016**, siamo a richiedervi **di restituirci entro il 30 giugno 2017** la presente **comunicazione compilata, allegando tutti i modelli F24 quietanzati** relativi a redditi di lavoro dipendente ed assimilato di competenza anno 2016 (ossia versamenti effettuati dal 16/02/2016 al 16/02/2017).

Le aziende che usufruiscono del servizio di invio telematico dei mod. F24 gestito da Servizi Imprese Udine srl non tengano conto della presente richiesta.

Al fine della corretta compilazione della dichiarazione mod. 770/2017, Vi chiediamo di rispondere al seguente questionario:

1. Per conoscere la **tipologia del sostituto d'imposta**, chiediamo se la ditta, nell'anno 2016, ha operato:
 - a. solo ritenute da lavoro dipendente e/o lavoro autonomo
 - b. sia ritenute da lavoro dipendente e/o lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale
 - c. solo ritenute da redditi di capitale

2. Per conoscere la modalità di **redazione della dichiarazione**, chiediamo quali flussi la ditta vuole inviare all'interno del mod. 770/2017 per il quale affida incarico a Servizi Imprese Udine srl:
 - a. ritenute da lavoro dipendente
 - b. ritenute da lavoro autonomo
 - c. ritenute da redditi di capitale

In caso di conferimento di incarico all'invio delle informazioni relative alle ritenute da redditi di capitale, si chiede cortesemente di fornire tutta la documentazione necessaria alla compilazione dei quadri.

3. In caso di conferimento di incarico a Servizi Imprese Udine srl di compilazione dei quadri ST-SX, Vi preghiamo di farci pervenire entro il prossimo **30 giugno 2017**:
 - in caso di richiesta di **SOLA COPIATURA**, i quadri ST -SX con importi non troncati;
 - in caso di richiesta di **INSERIMENTO**, i modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute ed eventuali ravvedimenti operosi .

Si raccomanda pertanto il **rispetto dei tempi di consegna** richiesti e la **correttezza** dei dati anagrafici comunicati, in modo tale da garantirvi la prestazione del servizio senza alcun sovra prezzo.

In caso di mancata consegna nei termini richiesti (a causa dei problemi organizzativi conseguenti) vi verrà fatturato un ulteriore addebito di € 100,00 + iva.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.